

STATUTO Associazione QUINTA ERIDE APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "QUINTA ERIDE APS" (in alternativa all'acronimo APS si può utilizzare per esteso: "Associazione di Promozione Sociale"), da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale in Via Flaminio Rai 12/B nel Comune di Prato e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Ruins).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5 CTS);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett.f dell' art. 5 CTS);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5 CTS);
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell' articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lec. j art. 5 CTS);
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.v art. 5 CTS);
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w art. 5 CTS);

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z art. 5 CTS)

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- **Organizzazione e creazione di spettacoli:** L'associazione si dedica alla progettazione, realizzazione e promozione di spettacoli artistici e culturali, con un focus su innovazione e qualità.
- **Mostre culturali:** Valorizza il patrimonio artistico e culturale attraverso l'organizzazione di esposizioni, eventi tematici e incontri divulgativi.
- **Organizzazione di corsi nell'ambito artistico:** Propone percorsi formativi mirati a sviluppare competenze tecniche e artistiche in diversi ambiti creativi e professionali.
- **Workshop:** Organizza laboratori esperienziali e interattivi per favorire l'apprendimento, la creatività e la condivisione di idee.
- **Promozione di tematiche LGBTQIA+:** Si impegna a sensibilizzare e diffondere consapevolezza su tematiche legate alla diversità e all'inclusione, promuovendo il rispetto e i diritti delle persone LGBTQIA+.
- **Organizzazione di Concerti e Spettacoli Musicali in genere:** Sostiene la cultura musicale attraverso l'organizzazione di concerti e performance dal vivo, valorizzando artisti emergenti e affermati.
- **Promozione di libertà e aggregazione:** Favorisce l'inclusione e l'interazione tra persone di ogni età, etnia, credo religioso e genere, creando spazi di condivisione e dialogo.
- **Educazione e promozione alla salute:** Sviluppa iniziative volte a sensibilizzare sulla salute fisica e mentale, promuovendo il benessere della comunità in particolare attraverso l'arte e la cultura.
- **Consulenze di grafica e social media manager:** Offre supporto professionale in ambito grafico e digitale, per la promozione e comunicazione di progetti creativi.
- **Organizzazione e gestione di Miagazzino costumi e scenografie:** Gestisce un'ampia selezione di costumi e scenografie disponibili per il noleggio, a supporto di eventi e produzioni.
- **Collaborazioni con enti privati e pubblici:** Si apre al lavoro sinergico con altre realtà, favorendo partnership per lo sviluppo di iniziative culturali e artistiche.
- **Promozione di nuovi artisti:** Sostiene lo sviluppo di talenti emergenti, offrendo opportunità di visibilità e crescita professionale sia a livello locale che nazionale.
- **Animazione:** attività volte alla creazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, privati e pubblici, con particolare attenzione alla

valorizzazione dell'arte dell'animazione, comprese tecniche come la stop motion e altre forme creative di storytelling visivo.”

- **Antifascismo:** L'associazione si dichiara fermamente antifascista, promuovendo valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione nel rispetto dei limiti di legge e regolamentari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati divenisse inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 35 comma 1 CIS, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione sarà cancellata dal RUNTS, se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono aderire all'associazione e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto

della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi;

essere eletti negli organi associativi *(ex reggimento)*;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo che

stabilità tempistiche e modalità per la presa visione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni all'associazione o compie azioni tali da gettare discredito sulla stessa, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto effettivo ricevimento da parte del Consiglio Direttivo stesso (poiché il recesso è libero, non ha senso prevedere una delibera dell'organo amministrativo).

La dichiarazione di recesso ha effetto dal giorno del ricevimento di tale comunicazione.

L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili ad alcun titolo.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente e il Vice Presidente;

ove necessari ai sensi di legge (artt. 30 e 31 CTS), l'organo di controllo e il revisore legale dei conti.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. (Agli associati che siano enti del terzo settore, ETS, lo Statuto può attribuire più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti (dovranno decidere ora se prevedere più voti all'ente che successivamente entra, lo non lo prevederei, magari si fa una modifica successiva al bisogno.); per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri dell'organo di controllo, ove nominato, entro il suddetto termine mediante raccomandata a.r., pec, posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Anche in assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita ed è idonea a deliberare, quando sono presenti tutti gli associati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo se nominato e tutti si dichiarano sufficientemente informati delle materie all'ordine del giorno. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai membri non presenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa

la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze indelégabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla esclusione degli associati (se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea);
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- i) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Tuttavia, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, comprese la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre la presenza di almeno i ¼ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, applicazioni e piattaforme telematiche; pertanto, l'assemblea può svolgersi anche con tutti o parte degli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che nel verbale venga riportata l'indicazione dei nominativi degli intervenuti a distanza e delle modalità di tale intervento;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, di partecipare ad essa, intervenire e votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione sarà indicata la modalità di intervento e la piattaforma/applicazione telematica scelta dal Consiglio Direttivo con le relative credenziali per l'accesso alla riunione, con precisazione che le dette credenziali di accesso

potranno essere comunicate anche successivamente agli avveni dritti con gli stessi mezzi previsti per la convocazione dell'assemblea, ma comunque in tempo utile per la partecipazione alla stessa.

In caso di partecipazione all'assemblea in parte in presenza ed in parte a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il soggetto verbalizzante, al fine di consentire la stessa e la sottoscrizione del verbale.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- decidere su tutte le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà o nella detenzione comunque nella disponibilità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto quando il Consiglio è stato ricostituito.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineligibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri dell'organo di controllo, ove nominato, entro il suddetto termine mediante raccomandata a.r., pec, posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la delega per la partecipazione alle riunioni consiliari.

Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo si ripuna validamente costituito ed idoneo a deliberare, ove siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, applicazioni e piattaforme telematiche; pertanto, le stesse possono svolgersi anche con tutti o parte degli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per l'Assemblea all'art. 7, a cui si fa rinvio.

ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea o, ove la stessa non provveda, dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione tra i suoi componenti a maggioranza degli stessi.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il suo rinnovo.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo in sede di nomina o successivamente, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 CTS, la revisione

legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesa che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13 CTS. L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoveni) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Ricorrendo particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione, il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso il Consiglio Direttivo segnala le ragioni della dilazione nella relazione accompagnatoria del bilancio dagli stessi predisposta.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno successivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una ammissione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ricorrendo i presupposti dell'art. 14 CTS, l'Associazione deve depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con apposito Decreto Ministeriale.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 14 secondo comma CTS, con conseguente obbligo di pubblicazione annuale ed aggiornamento nel proprio sito internet degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 16

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il: libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell' associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell' Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L' Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e competenze.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Allegati:
Stato Sociale
Antico Merga
Luca Quast
Margherita Quast
Stefano Quast
Luca Quast